



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 6 del 18/01/2018

Proposta n. 2018/49

OGGETTO: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, PRESENTATO AL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA “ERIGENDA SRL”, PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO LOGISTICO A SUD DELL'AUTOSTRADA A21. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in relazione alla presentazione al Comune di Castel San Giovanni della richiesta della ditta “Erigenda srl” al fine di ottenere il provvedimento unico di autorizzazione per l'ampliamento di un insediamento logistico a sud dell'Autostrada A21 (nell'ambito del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale, all'interno del Parco logistico esistente), è stato avviato il procedimento disciplinato dall'art. 8 del DPR 7.9.2010, n. 160;
- con nota n. 21632 del 27.11.2017 (ricevuta ai prot. prov.le n. 29929 del 27.11.2017) il Comune ha trasmesso gli elaborati relativi al citato progetto, con valenza di Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa, convocando per il giorno 19.12.2017 la Conferenza dei servizi decisoria (in forma simultanea e in modalità sincrona, ex art. 14ter della L.R. n. 241/1990) per l'esame congiunto del progetto in argomento e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica, i quali consistono in una variante normativa al suddetto RUE al fine di aumentare l'indice di edificabilità applicabile al “lotto 4 (PC4)”, ricadente in “Ambito produttivo-artigianale di saturazione” (art. 36/IV), e così consentire alla richiedente di ampliare l'insediamento logistico utilizzato dalla “Industries SpA” per il marchio Moncler;
- l'intervento edilizio prevede in particolare la costruzione di un unico corpo di fabbrica, disposto su n. 4 piani fuori terra, ad uso deposito e uffici, nonché la realizzazione di un tunnel aereo per il collegamento del nuovo edificio con l'immobile già utilizzato dalla stessa azienda e posto dall'altro lato della strada interna al Polo;
- questa Amministrazione, nei tempi stabiliti dall'art. 14bis, c. 2, lett. b) della L. 241/1990, con nota n. 31023 del 7.12.2017 chiedeva integrazioni e pareri al Comune;

- tali integrazioni sono pervenute in parte durante la seduta di Conferenza del 19.12.2017 (verbale trasmesso con nota comunale del 21.12.2017, ricevuta ai prot. prov.li n. 32271, 32273, 32286, 32276, e 32287 del 21.12.2017) e in parte in allegato alle note comunali del 12.12.2017, del 13.12.2017, del 29.12.2017, del 9.1.2018 e del 12.1.2018 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 31271 del 12.12.2017, n. 31481 del 13.12.2017, n. 32656 del 29.12.2017, n. 451 del 9.1.2018 e n. 808 del 12.1.2018), mentre i pareri delle Autorità ambientali sono stati trasmessi in parte direttamente dalle Autorità stesse e in parte in allegato alle citate note comunali;
- infine, con la suddetta nota comunale del 29.12.2017 è altresì stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 16.1.2018, successivamente posticipata al 19.1.2018 (nota comunale pervenuta il 12.1.2018, prot. prov.le n. 818);

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di Variante agli strumenti di pianificazione urbanistica vigente, quale è il caso del progetto in esame in Variante al RUE del Comune di Castel San Giovanni;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015” (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Acquisiti i seguenti pareri:

- parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 304 del 11.1.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 708 del 11.1.2018);
- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica (Processo Dipartimentale Nuovi Insediamenti Produttivi) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 2272 del 12.1.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 816 del 12.1.2018);

- parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 451 del 12.1.2018 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale del 12.1.2018);
- parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 743 del 15.1.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 937 del 15.1.2018);

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il “Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al RUE con contenuti di pianificazione operativa del progetto in questione;

Tenuto conto che dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria è emersa la necessità di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del progetto in esame:

- l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato “Allegato – Castel San Giovanni, Erigenda2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato “Allegato – Castel San Giovanni, Erigenda2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione relativamente al progetto di ampliamento di insediamento logistico a sud dell'Autostrada A21, presentato ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 al Comune di Castel San Giovanni della ditta “Erigenda srl”, con valenza di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” modificata dalla L.R. n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno

1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell’art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017;
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 “Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l’art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell’Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, relativamente agli effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Castel San Giovanni implicati nel progetto presentato al Comune della ditta "Erigenda srl" per ampliamento di un insediamento logistico a sud dell'Autostrada A21 (nell'ambito del Polo Produttivo di Sviluppo Territoriale, all'interno del Parco logistico esistente), alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Castel San Giovanni, Erigenda2017"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo relativamente agli effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Castel San Giovanni implicati nel progetto di cui al precedente punto 1. del presente dispositivo, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Castel San Giovanni, Erigenda2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Castel San Giovanni implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di depositare copia del presente provvedimento nella seconda seduta della Conferenza dei servizi convocata dal Comune per il giorno 19.1.2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 49/2018 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, PRESENTATO AL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA „ERIGENDA SRL“, PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO LOGISTICO A SUD DELL'AUTOSTRADA A21. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 17/01/2018

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 6 del 18/01/2018

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, PRESENTATO AL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA „ERIGENDA SRL“, PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO LOGISTICO A SUD DELL'AUTOSTRADA A21. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 18/01/2018

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 6 del 18/01/2018

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI, PRESENTATO AL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA „ERIGENDA SRL“, PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO LOGISTICO A SUD DELL'AUTOSTRADA A21. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 18/01/2018 al 02/02/2018

Piacenza li, 05/02/2018

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

ASSENSO

(ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.)

Considerato che il progetto per l'ampliamento di un insediamento logistico a sud dell'autostrada A21 ubicato in Comune di Castel San Giovanni, in variante al RUE, presentato da Erigenda s.r.l., così come modificato ed integrato nell'ambito dell'iter procedurale, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m., in merito agli effetti di Variante al RUE-POC del progetto, alle seguenti condizioni:**

- Al fine di una maggior chiarezza degli elaborati ed in analogia a quanto effettuato relativamente all'ambito oggetto del Progetto SUAP n.1/2017, si suggerisce di individuare sulla Tav. RUE7.2, l'ambito oggetto del Progetto SUAP n.2/2017, integrando la voce di legenda con una specifica sottovoce;
- L'ambito oggetto dell'intervento di progetto è ricompreso nel Polo di Sviluppo Territoriale n. 1 Denominato "Polo logistico" in loc. Barianella (PPST), e in particolare nel "Perimetro consolidato del PPST 'Polo Logistico'", la cui attuazione, per la parte non ancora insediata, deve attenersi alle direttive e prescrizioni contenute nell'Accordo Territoriale stipulato tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Castelsangiovanni e parte integrante del PSC. Considerato quanto sopra, e richiamando quanto evidenziato in sede di conferenza dei servizi, risulta necessario:
 - integrare gli elaborati di progetto rispetto ai contenuti dell'Accordo Territoriale, in riferimento alle disposizioni di cui agli artt.4 e 7 dell'AT, al fine di avviare le procedura per la caratterizzazione dell'ambito del PPST come ambito integrato destinato a funzioni di tipo prevalentemente produttivo avente le caratteristiche di APEA secondo l'Atto regionale di indirizzo (approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 118 del 13 giugno 2007) e in attuazione degli "Indirizzi per la definizione della politica ambientale e per la redazione dell'analisi ambientale iniziale e del Programma ambientale", approvati nella seduta del 13 luglio 2011 dal Comitato di indirizzo per il monitoraggio delle APEA (istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 17 giugno 2011). Richiamando sia l'impegno assunto dal Comune di Castel San Giovanni con la sottoscrizione dell'AT (art.7 comma 2), che quanto definito in sede di convenzione relativa ai precedenti SUAP 1 e 2 del 2016, anche in riferimento alle diverse problematiche di carattere ambientale evidenziate dai soggetti con competenze in materia ambientale (in sede di conferenza dei servizi e negli specifici pareri) relativamente al "Polo Logistico", si sollecita la predisposizione dell'analisi ambientale dell'area, del Programma ambientale e di un sistema di monitoraggio delle prestazioni

ambientali, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 118/2007 e dagli Indirizzi approvati dal Comitato di indirizzo per il monitoraggio delle APEA;

- integrare gli elaborati di progetto in riferimento alle direttive del PTCP per l'attuazione del PPST e a quanto stabilito dall'Accordo Territoriale, al fine di rafforzare, relativamente al Polo Logistico, l'intermodalità negli spostamenti e nel trasporto, a partire dall'effettivo utilizzo del raccordo ferroviario esistente.
- Evidenziando che non sono pervenuti a Questa Amministrazione i provvedimenti conclusivi relativi alle precedenti procedure di SUAP in variante, rispetto alle quali Questa Amministrazione ha formulato l'assenso con Provvedimenti del Presidente n.129 e 130 del 19.12.2016, si provveda alla trasmissione dei suddetti atti e di quello inerente il procedimento in oggetto, comprensivi degli elaborati di Variante agli strumenti urbanistici.
- **Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)**

In coerenza con quanto già evidenziato nella richiesta di documentazione integrativa formalizzata con nota di prot. n. del nell'ambito del presente procedimento, si rammenta che il processo di valutazione consiste in un progressivo avvicinamento del piano alla sostenibilità, da ottenere mediante la contestuale costruzione della proposta di piano e della valutazione dello stesso.

La valutazione ambientale di un piano/programma è costituita da un processo logico e rigoroso, articolato in fasi concatenate e logicamente conseguenti, il quale si sostanzia nello svolgimento di attività il cui schema metodologico è frutto di una prassi ormai consolidata (sviluppatasi in coerenza con la normativa di settore ed a partire dalle esperienze maturate e dal progetto europeo ENPLAN); tra le suddette attività si enumerano le verifiche di coerenza (esterna ed interna), la definizione e la valutazione delle "ragionevoli alternative di piano", la valutazione dei potenziali effetti indotti dall'attuazione delle azioni di piano e l'individuazione delle necessarie azioni di mitigazione/compensazione ambientale.

Al proposito, si prende atto del fatto che il soggetto proponente ha provveduto alla elaborazione del documento di ValSAT e si sintetizzano le fasi costitutive del processo di valutazione ambientale di un piano, ai sensi di quanto disposto dall'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico approvato con .D.G. n. 173/2001 e che dovranno essere sviluppate anche dal documento di ValSAT predisposto:

- Analisi dello stato di fatto: la ValSAT acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro interazioni;
- Definizione degli obiettivi: la ValSAT assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che si perseguono con il piano;

- Individuazione degli effetti del piano: la ValSAT valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative;
- Localizzazioni alternative e mitigazioni: la ValSAT individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano ritenute comunque preferibili, sulla base di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità;
- Valutazione di sostenibilità: la ValSAT illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l'eventuale indicazione: delle condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione;
- Monitoraggio degli effetti: la ValSAT definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi.

Occorre completare il documento di ValSAT con un capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 3-quinquies della L.R. n. 20/2000.

PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 15/2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

Il Comune di Castel San Giovanni, con note acquisite al Prot. prov. le n. 29929 del 27.11.2017, n. 31271 del 12.12.2017, n. 31481 del 13.12.2017, nn. 32271, 32273, 32276, 32286, 32287 del 21.12.2017, n. 32656 del 29.12.2017 e n. 451 del 09.01.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto di nuovo insediamento produttivo/logistico Industries S.r.l. in variante al RUE vigente; tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000, dal D.Lgs. n. 152/2006 e dell'espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 il progetto di ampliamento è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del progetto in variante, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, sarà necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere motivato.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto di nuovo insediamento produttivo/logistico in variante al vigente RUE, si sono concentrate sulla valutazione degli impatti indotti dall'attuazione degli interventi proposti e, in particolare, sulla definizione delle misure di compensazione e mitigazione.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal soggetto proponente si compone di alcune fasi finalizzate alla definizione dei contenuti del progetto e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- inquadramento dell'area e sintesi del progetto,
- individuazione delle valenze ambientali strategiche coinvolte,

- verifica di compatibilità del progetto rispetto al territorio ed agli strumenti di pianificazione sovraordinata,
- valutazione degli impatti e forme di mitigazione e compensazione,
- valutazione delle possibili alternative progettuali,
- conclusioni.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al RUE per l'ambito considerato, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 in merito agli effetti di variante al RUE, l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul progetto
di ampliamento insediamento logistico Industries S.r.l.,
ubicato sul territorio del comune di Castel San Giovanni (PC), Lotto S del Polo logistico
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.**

Il progetto potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, nel rispetto dei contenuti e delle condizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle condizioni di sostenibilità di seguito riportate.

1. E' necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite.
2. Occorre rispettare le condizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale, con particolare riferimento a quelle definite per le componenti ambientali, Risorse idriche (approvvigionamento idrico per usi produttivi, antincendio e di irrigazione, smaltimento dei reflui negli impianti di depurazione, laminazione e smaltimento delle acque meteoriche e limitazione delle portate da scaricare in corpo idrico superficiale).
3. Come evidenziato dal gestore del SII Ireti, poiché la potenzialità dell'impianto di depurazione ad uso esclusivo del polo logistico (denominato Barianella sud) è prossima al limite di saturazione, occorre che il soggetto attuatore del progetto provveda a collettare i reflui provenienti dall'intera porzione del Polo logistico posta ad est della SP412R verso l'impianto di depurazione del capoluogo, del quale si sta ultimando l'intervento di ampliamento.
4. Le previsioni contenute nel progetto di ampliamento dell'insediamento logistico in variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.

5. Si rammenta che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere motivato stesso.